

Publicato il 08/11/2017

N. 11141/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07225/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7225 del 2017, proposto da:

Massimo Maurizi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Guerriero, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Robinie, 84;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Polizia di Stato, Questura Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 7535/2013 del T.A.R. Lazio, I ter, emessa il 24 luglio 2013, passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento P. S. Polizia di Stato e della Questura Roma;

Visto l'art. 73, comma 3, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorso presentato dalla parte ricorrente, soggetto alla disciplina del **processo telematico** di cui alla l. n.197/2016 e d.P.C.M n. 40/2016, evidenzia profili di non conformità alla normativa indicata in quanto l'atto introduttivo del giudizio non risulta sottoscritto con firma digitale ma solo con firma autografa;
- che nel **processo amministrativo telematico** il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità;
- che, di conseguenza, il giudice **amministrativo** deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato;
- ritenuto, quindi, di dover assegnare alla parte ricorrente giorni 30, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la regolarizzazione del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale **Amministrativo** Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), assegna alla parte ricorrente giorni 30, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la regolarizzazione del ricorso.

Rinvia la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 13 febbraio 2018.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO